



Regolamento per lo svolgimento e la partecipazione alla FIERA di San MARTINO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 ed in particolare il titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
- la Legge della Regione Marche 05.08.2021, n. 22;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 07.06.2022;
- l'ORDINANZA 3 aprile 2002 del Ministero della Salute ad oggetto: “Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.
- la modulistica relativa alla Notifica ai fini della Registrazione (art.6 del Reg. CE 852/04);
- Nota Ministero dell'interno 12/3/2014 prot.3794, recante "Indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi”;

INDICE

Art.	Descrizione
1	Giorni ed orari
2	Partecipanti alla Fiera
3	Individuazione area ed accesso
4	Individuazione posteggi e specifiche disposizioni per alcune tipologie
5	Misure di sicurezza nelle aree adibite alla fiera per utilizzatori di bombole o impianti a GPL
6	Determinazione quota di partecipazione
7	Versamento ed eventuali rimborsi di somme
8	Graduatoria ed assegnazione posteggi
9	Responsabilità
10	Divieti
11	Vigilanza

[Art.1 \(Giorni ed orari\)](#)

- 1) La fiera di San Martino si svolgerà in n.2 (due) giorni che verranno individuati dalla Giunta Comunale comprendendo il giorno 11 novembre.
- 2) L'ORARIO di svolgimento della Fiera di San Martino sarà dalle ore 07,30 fino alle 22,00 circa con le seguenti modalità:
 - entro le ore 7,30 dei giorni di fiera l'assegnatario di posteggio dovrà essere presente sul posteggio;
 - entro le ore 08,00 dei giorni di fiera l'assegnatario di posteggio dovrà completare le operazioni di posizionamento del banco o mezzo attrezzato;
 - entro le ore 09,00 del giorno 11 novembre dopo una verifica dei posteggi liberi da parte della Polizia Locale, verranno effettuate le operazioni di “spunta”;
- 3) L'operatore che non si presentasse entro le ore 8,30, s'intenderà rinunciario del posteggio assegnatogli e lo stesso posteggio potrà essere oggetto di spunta;
- 4) L'effettiva presenza sarà considerata solo nel caso in cui l'operatore abbia effettivamente esercitato l'attività nei due giorni di fiera.

Art.2 (Partecipanti alla Fiera)

- 1) Possano partecipare nei limiti dei posteggi attribuiti per tipologia merceologica:
 - a) i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche, in possesso del DURC regolare;
 - b) i produttori agricoli;
 - c) i titolari che esercitino attività di saltimbanco, cantante, suonatore e che comunque vendano prodotti, o prestino attività, frutto del loro proprio esclusivo ingegno, esplicito "in loco" e seduta stante, essendo pertanto esclusi cenciariuoli, i rigattieri e coloro che esercitino attività analoghe;
 - d) le associazioni senza scopo di lucro, che nulla dovranno corrispondere in merito, tenendo conto delle domande presentate entro il termine previsto del 30 settembre;
 - e) gli artigiani ai quali sono riservati appositi spazi indicati dall'Amministrazione;
 - f) gli espositori, per i quali è vietata la vendita, sono riservati appositi spazi indicati dall'Amministrazione;

Art.3 (Individuazione area ed accesso)

- 1) L'area della Fiera di S. Martino comprende le seguenti vie, viali e piazze:

Via Matteotti, Via N. Capriotti, Via G. Bruno, Via Marconi (da Via Leopardi fino incrocio con Via N. Sauro), Via XX Settembre (da Via Laureati fino incrocio con Via C. Battisti), Via del Mercato, Via Cairoli (da via Laureati fino incrocio con Via Cavour), Viale Crucoli (da Corso Mazzini fino incrocio con Via Cavour), Piazza S. Pio V°, Largo Raffaello Sanzio, Viale Garibaldi (fino al ponte ferroviario), Via Castelfidardo (fino al ponte ferroviario); Via Leopardi, Corso Mazzini, Via Laureati, (fino all'incrocio con Viale Crucoli) Via Spina, Via Verdi (da S.S. 16 fino incrocio con Viale Crucoli), Via Verdecchia (da Via Spina fino a Via Verdi), Via Cavallotti (da Via Spina fino a Via Verdi), Via Salvi, Via dei Piceni (da Corso Mazzini fino a Via Leopardi e da Via Castelfidardo fino a via C. Battisti); Via Pola (solo posto n.348);
- 2) L'accesso dei mezzi alle vie sarà disposto ed organizzato, entro gli orari suddetti, dalla Polizia Locale;
- 3) A causa dell'arredo e della destinazione storica conferita a Corso Mazzini e parte delle vie immediatamente adiacenti, nonché Piazza S.Pio V°, sarà vietato l'ingresso degli autoveicoli, anche per le operazioni di carico e scarico, pertanto l'operatore che dovesse scegliere i posteggi ubicati in detta zona, dovrà munirsi di apposite attrezzature per il posizionamento del banco;
- 4) Gli operatori che effettuano, nella stessa zona di cui al comma 3), la cottura di prodotti alimentari e specificatamente, dolciumi, croccanti, caldarroste, zucchero filato, dovranno stendere sull'intero spazio assegnato una copertura impermeabile a protezione della pavimentazione, pena l'immediato sgombero e la revoca del posteggio;

Art. 4 (Individuazione posteggi e specifiche disposizioni per alcune tipologie)

- 1) L'individuazione dei posteggi e l'assegnazione degli stessi, saranno effettuati in base alle disposizioni stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale;

Art.5 - Misure di sicurezza nelle aree adibite alla FIERA per utilizzatori di bombole o impianti a GPL

- 1) Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL (gas propano liquido) per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione, con particolare riferimento alle linee guida di cui alla circolare del Ministero dell'Interno dipartimento dei VV.FF, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12/03/2014; tutti gli operatori, che utilizzano BOMBOLE o IMPIANTI A GPL devono essere in possesso, per eventuali controlli, di tutta documentazione aggiornata relativa all'impianto; in caso negativo, non potranno esporre e la somma versata per il posteggio non verrà restituita;
- 2) Fermi restando gli obblighi previsti dal D.Lgs n.81/2008, il personale dei BANCHI, con impianti per la cottura di alimenti, che utilizzano bombole a GPL, devono essere informati ed avere la formazione in

conformità al punto N) della Circolare surrichiamata, specificatamente “Il personale addetto alla installazione ed alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità; a tal fine l’installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell’attestato di formazione previsto dal D.Lgs n.128/2006 (art.11, comma 1)”; il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’IMPOSSIBILITA’ di poter UTILIZZARE le BOMBOLE e/o l’ IMPOSSIBILITÀ DI ESPORRE ed utilizzare il posteggio; la somma versata per l’utilizzo dello stesso non verrà rimborsata.

- 3) Fermi restando gli obblighi previsti dal D.Lgs n.81/2008, il personale dei MEZZI ATTREZZATI con impianto a GPL alimentato a bombole fino a massimo Kg.75 (auto negozi), devono essere informati ed avere la formazione in conformità al punto N) della Circolare surrichiamata, specificatamente “Il personale addetto alla installazione ed alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità; a tal fine l’installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell’attestato di formazione previsto dal D.Lgs n.128/2006 (art.11, comma 1)”; il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’IMPOSSIBILITA’ di poter INSTALLARE o SOSTITUIRE BOMBOLE durante l’esercizio e/o l’ IMPOSSIBILITÀ DI ESPORRE ed utilizzare il posteggio; la somma versata per l’utilizzo dello stesso non verrà rimborsata;
- 4) E' fatto divieto in ogni caso di lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL (gas propano liquido).

[Art.6 \(Determinazione quota di partecipazione\)](#)

- 1) Gli importi dovuti, composti dalla quota di partecipazione, differenziata in base alla potenzialità commerciale dei singoli posteggi, sono quelli stabili con deliberazione della Giunta Comunale.

[Art.7 \(Versamenti ed eventuali rimborsi di somme\)](#)

- 1) Tutti gli operatori ammessi a partecipare alla Fiera che occuperanno i posteggi dovranno provvedere al pagamento delle somme stabilite con Delibera di Giunta Comunale;
- 2) Le predette somme dovranno essere corrisposte direttamente presso il Servizio SUAP al momento della scelta del posteggio, prima di ritirare l'autorizzazione con l'indicazione del numero del posteggio, ubicazione e superficie da occupare. Successivamente verrà inviata a fattura elettronica mediante il portale SDI;
- 3) In caso di mancata occupazione del posto assegnato, la somma versata non verrà rimborsata;
- 4) Qualora nei giorni della fiera si verificassero situazioni particolari a causa delle quali fosse impossibile esercitare attività mercatali, si riunirà un'apposita commissione che prenderà le relative decisioni; essa sarà composta:
 - Presidente: Assessore al ramo;
 - dai n.4 rappresentanti delle associazioni di categoria di cui:
 - n.1 della CONFESERCENTI;
 - n.1 della CONFCOMMERCIO;
 - n.1 della CIDEDEC;
 - n.1 della CONFARTIGIANATO;
 - n.1 Responsabile del Servizio S.U.A.P..

[Art.8 \(Graduatoria ed assegnazione posteggi\)](#)

- 1) I posteggi saranno assegnati in base ai seguenti criteri stabiliti all'art. 21 del Regolamento Regionale n. 3 del 07.06.2022:
 1. Il Comune può assegnare annualmente i posteggi nelle fiere in base ad una graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) L'anzianità di impresa comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese della Camera di Commercio. L'anzianità, riferita alla ditta individuale (individuata mediante partita IVA

o Codice Fiscale nel caso in cui alla ditta non sia associata la partita IVA) del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio ed è calcolata con i seguenti punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 5 punti;
 - Anzianità d'iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 10 punti;
 - Anzianità d'iscrizione oltre i 10 anni: 15 punti.
- b) Criteri elencati all'art. 20, comma 1, lettere b) – c) -d), ove compatibili e rispettivi punteggi;
- c) Professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ricavabile dalle presenze maturate nella fiera.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 comma da 2 a 11 ove compatibili.

- 2) Con Atto del Funzionario Responsabile della 6^ AREA, verranno approvate le graduatorie che saranno consultabili presso la bacheca antistante il Servizio SUAP e nel sito internet del Comune;
- 3) Sulla scorta della graduatoria i richiedenti dovranno scegliere il posto previo pagamento delle somme stabilite. Qualora dovessero presentarsi e non essere in grado di provvedere al pagamento della somma dovuta, non potranno procedere alla scelta del posteggio. Gli stessi potranno procedere alla scelta del posteggio solamente quando saranno in grado di provvedere al pagamento, scorrendo nella relativa graduatoria e senza intralciare le operazioni di scelta e rilascio agli altri operatori.
- 4) Qualora l'operatore non si presentasse alla data ed ora stabilita per la scelta del posteggio verrà collocato all'ultimo posto del gruppo di appartenenza o della graduatoria degli assegnatari;
- 5) In caso di assenza, i posteggi non occupati saranno prioritariamente assegnati ai soggetti, risultanti nella graduatoria, rimasti esclusi;
- 6) Esaurita la graduatoria, verranno prese in considerazione le imprese presenti al momento delle operazioni di spunta, redigendo una graduatoria estemporanea, in base ai seguenti criteri stabiliti all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3 del 07.06.2022;
- 7) Gli assegnatari dei posteggi dovranno tenere esposti in modo ben visibile i seguenti atti:
 - a) il documento di assegnazione del posteggio, indicante il numero e la superficie del posto;
 - b) l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche utilizzata nella domanda di partecipazione alla fiera ed indicata nel documento identificativo del posteggio suddetto;
 - c) la NIA, ove necessaria;

Art.9 (Responsabilità)

- 1) Il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, sottrazioni o deperimento delle merci, che dovessero comunque derivare agli espositori ed ai frequentatori;
- 2) La vigilanza delle merci esposte è sempre e comunque a carico dell'operatore e/o dell'espositore;
- 3) Per necessità ed opportuna prevenzione, nell'area della fiera saranno installati diversi bagni chimici e localizzate anche alcune ambulanze;

Art.10 (Divieti)

- 1) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 31.3.1998, n.114, è vietato l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nella fiera a coloro che non fossero assegnatari di posteggio o di specifica autorizzazione di cui al precedente art. 8;
- 2) All'interno della Fiera è vietato:
 - a) sollecitare offerte, o curare raccolte, o sottoscrizioni, o distribuire volantini;
 - b) promulgare e diffondere ideologie e dottrine che possano influenzare la buona fede e la psiche delle persone;
 - c) compiere atti che possano turbare l'ordine o la disciplina della fiera; gli assegnatari dei posteggi saranno responsabili dei danni da loro o dai coadiuvanti cagionati al Comune o a terzi;

- d) insudiciare in qualsiasi modo il suolo pubblico; al riguardo gli operatori dovranno riconsegnare il posto di vendita accuratamente pulito da carte, buste e rifiuti vari, per la raccolta a loro spese e cura di detti rifiuti dovranno essere utilizzati sacchi a perdere di qualunque forma e dimensione purché legati e non bucati.
 - e) l'uso del megafono, altoparlanti ed ogni altro mezzo di amplificazione sonora che possa creare disturbo;
 - f) detenere:
 - bombole a GPL non collegate agli impianti, anche se vuote;
 - materiali infiammabili ed esplodenti;
- 3) gli ambulanti che effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno attenersi a quanto disposto nel Regolamento comunale per le "Feste Sostenibili, approvato con delibera di C.C. n. 26 del 24.06.2010, che all'art 3 comma b. recita:
- **"b. Utilizzo delle stoviglie e carta**
Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo...). Laddove non sia possibile l'utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si renda indispensabile l'uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere unicamente in materiali biodegradabili (bioplastiche). Qualora vengano utilizzate stoviglie in bioplastiche, queste dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido. I tovaglioli e le tovaglie, eventuale carta per asciugare le mani ed eventuale carta igienica dovranno essere in carta riciclata."

Art.11 (Vigilanza)

- 1) Il Comando del Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con Servizio Manutenzione, adoterà tutti gli accorgimenti (segnaletica, ecc...) utili al buon funzionamento della Fiera;
- 2) La competenza della vigilanza spetta al Comando di Polizia Locale che dovrà far rispettare tutto quanto stabilito con i presenti criteri ed in particolare:
 - a) quanto previsto dall'art. 5 "Misure di sicurezza nelle aree adibite alla FIERA per utilizzatori di bombole o impianti a GPL";
 - b) quanto previsto dall'art.10 "Divieti";
 - c) il rispetto dello spazio di ml. 3,5 da lasciare "libero" per il transito dei mezzi di soccorso, etc.